

**REGOLAMENTO (CE) N. 737/2004 DELLA COMMISSIONE****del 21 aprile 2004****che modifica i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 443/2004 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004.
- (2) Il Regno Unito ha presentato una richiesta di trasferimento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna tra i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005 per lo Zimbabwe, a causa di un errore amministrativo all'atto della codifica delle richieste di certificati d'importazione relativi a tale paese. Questo errore ha comportato l'effettivo rilascio di certificati relativi a 6 858,11 tonnellate in più rispetto ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per lo Zimbabwe per il periodo di consegna 2003/2004.

- (3) Dato che il trasferimento di 6 858,11 tonnellate dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per lo Zimbabwe per il periodo di consegna 2004/2005 al quantitativo corrispondente per il periodo di consegna 2003/2004 non comporta perturbazioni del regime di approvvigionamento menzionato all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, è opportuno modificare il quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna per lo Zimbabwe per il periodo di consegna 2003/2004.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'India, in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2003/2004 e per i rispettivi paesi esportatori, fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 443/2004, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 52.